IL POTERE CAUTELARE DEGLI ARBITRI

Prof. Avv. Carlo Rasia

17 febbraio 2023

IL POTERE CAUTELARE: ART. 818 C.P.C.

«Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge»

Il nuovo testo

1.Le **parti**, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La **competenza cautelare** attribuita agli arbitri è **esclusiva.**

2. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al **giudice competente** ai sensi dell'articolo 669-*quinquies*»

- **Eliminazione del divieto**
- **Il carattere esclusivo della competenza arbitrale**

ARBITRATO SOCIETARIO

Art. 35, d.lgs 5/2003

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Art. 838-ter c.p.c. (D.lgs. 149/22)

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.
3. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.
5. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese»

IL RECLAMO CAUTELARE: ART. 818-BIS C.P.C.

Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i **motivi di cui all'articolo 829**, primo comma, in quanto compatibili, e per **contrarietà all'ordine pubblico**

Reclamabilità dei cautelari alla Corte d'appello → **Motivi processuali + violazione ordine pubblico processuale**

- **Il silenzio del legislatore su revoca/modifica/inefficacia cautelare**

L'ATTUAZIONE: ART. 818-TER C.P.C.

1. L'**attuazione** delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-*duodecies* e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la **sede dell'arbitrato** o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il **tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.**
2. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma

Prof. Avv. Carlo Rasia
Dipartimento Scienze Giuridiche
carlo.rasia@unibo.it